



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/02/2011

=====

ADDI' 25/02/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLORIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI

DELIBERAZIONE N. 65

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente "Promozione e partecipazione della Regione alla costituzione della fondazione Franco Zeffirelli".



65

25 FEB. 2011

R

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente *"Promozione e partecipazione della Regione alla costituzione della fondazione Franco Zeffirelli"*.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2020, n. 6 e successive modifiche, concernente *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche, concernente *"Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale"*;

CONSIDERATO, in particolare che, coerentemente alle previsioni di cui agli articoli 7 e 9 del richiamato Statuto regionale, la promozione della costituzione della *"Fondazione Franco Zeffirelli"*, la valorizzazione, conoscenza, divulgazione e catalogazione del patrimonio artistico e dell'opera del maestro Franco Zeffirelli, si colloca a pieno titolo tra le iniziative dirette a favorire lo sviluppo dell'arte, del cinema, del teatro e dello spettacolo;

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione regionale *"Attività della Presidenza"* che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la relazione di accompagnamento della Presidente della Regione che sintetizza le motivazioni per le quali si rende opportuno e necessario l'intervento normativo proposto che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;


CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

CONSIDERATO che l'Area *"Attività normativa"* ha attestato, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le tecniche redazionali della proposta di legge regionale di che trattasi;

all'unanimità

DELIBERA


- 1) di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente *"Promozione e partecipazione della regione alla costituzione della fondazione Franco Zeffirelli"*, così come riportato nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, redatta in n. 4 (quattro) articoli e corredata di relazione illustrativa.



ALLEG. alla DELIB. N. 65 *M*
DEL 25 FEB. 2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

**“Promozione e partecipazione della Regione alla costituzione della
fondazione Franco Zeffirelli”**



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.


Art. 1

(Finalità e compiti)

1. La Regione, al fine di valorizzare, far conoscere, divulgare e catalogare il patrimonio artistico e l'opera del maestro Franco Zeffirelli, in conformità alle disposizioni del codice civile e agli articoli 7, 9 e 56 dello Statuto regionale, promuove e partecipa, come socio fondatore, alla costituzione della "Fondazione Franco Zeffirelli di seguito denominata fondazione.

2. La fondazione è costituita, in particolare, al fine di realizzare un centro internazionale delle arti e dello spettacolo, che si compone di un museo, per l'esposizione permanente delle opere costituenti l'archivio e la biblioteca del maestro Franco Zeffirelli e per quella temporanea delle opere di altri artisti, nonché di una apposita struttura, per lo svolgimento di attività formative per registi, scenografi ed in genere operatori cinematografici e teatrali.





MGP MK

Art. 2

(Condizioni ed adempimenti inerenti alla partecipazione della Regione alla fondazione)

1. La partecipazione della Regione alla fondazione, in qualità di socio fondatore, è subordinata alle condizioni che:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui all'articolo 1, prevedano che:
 - 1) siano adottati, annualmente, un programma delle attività che si intende svolgere nell'anno di riferimento, corredato del relativo piano finanziario, nonché una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente da inviare alla Regione ai sensi di quanto previsto all'articolo 3;
 - 2) sia tenuta una contabilità separata con vincolo dell'equilibrio della relativa gestione, in caso di svolgimento di attività per conto terzi;
- b) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) e, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
- c) il consiglio di amministrazione sia composto da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite, salve le eccezioni previste in uno specifico accordo preventivo da sottoscrivere con il soggetto titolare della proprietà dell'archivio e della biblioteca del maestro Franco Zeffirelli;
- d) i soci fondatori e ordinari si impegnino a sottoscrivere, sulla base dell'accordo preventivo di cui alla lettera c) e fatte salve le eccezioni previste dall'accordo medesimo, la quota di partecipazione alla fondazione e a contribuire con proprie risorse alle sue attività correnti;
- e) siano definite le modalità di partecipazione dei soci fondatori ed ordinari a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla fondazione, con esplicita esclusione di soggetti che



Three handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is written in dark ink and appears to be "M. F.". The second signature is written in blue ink and appears to be "A. K.". The third signature is written in black ink and is a large, stylized signature.

si trovino o vengano a trovarsi in situazione di conflitto d'interesse con i fini medesimi;

f) sia recepito, in quanto compatibile, il codice etico approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 – art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25).

2. Possono far parte della fondazione, in qualità di soci fondatori ed ordinari, oltre alla Regione e ad altri soggetti pubblici, anche soggetti privati che abbiano per scopi statuari lo sviluppo dell'arte, del cinema, del teatro e dello spettacolo e, nella sola qualità di soci ordinari, soggetti privati che contribuiscano con propri mezzi al perseguimento degli scopi della fondazione.

3. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, esercita i diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore e provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla fondazione.

4. Il Presidente della Regione provvede, altresì, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto regionale, alla designazione dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione. Tali rappresentanti sono vincolati, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located in the bottom right corner of the page.

Art. 3

(Programma delle attività, bilancio consuntivo e relazione)

1. La fondazione trasmette alla Regione:

- a) entro il 30 novembre di ciascun anno il programma delle attività, corredato del relativo piano finanziario, che intende svolgere nell'anno successivo;
- b) entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo ed una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.



ms
blk
fe


Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione provvede mediante:

- a) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G14, di un apposito capitolo di spesa denominato "Partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Franco Zeffirelli" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, di euro 200.000,00;
- b) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB G13, di un apposito capitolo di spesa denominato "Spese per le attività della Fondazione Franco Zeffirelli" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, di euro 300.000,00.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede, per l'esercizio finanziario 2011, mediante riduzione di pari importo rispettivamente dei capitoli T22501 e T21501.



*La Presidente della Regione Lazio***RELAZIONE**

La presente proposta di legge regionale, coerentemente alle previsioni di cui agli articoli 7 e 9 dello Statuto regionale, si colloca, con la promozione della costituzione della "Fondazione Franco Zeffirelli" e con la conseguente valorizzazione, conoscenza, divulgazione e catalogazione del patrimonio artistico e dell'opera del maestro Franco Zeffirelli, tra le iniziative legislative dirette a favorire lo sviluppo dell'arte, del cinema, del teatro e dello spettacolo.

Il maestro Zeffirelli, insignito per la sua opera delle più alte riconoscenze in ambito nazionale ed internazionale, è indubbiamente uno dei maggiori registi mai espressi dal nostro Paese, che ha concorso come pochi altri a creare una vasta ed eterogenea cultura cinematografica e teatrale.

La proposta di legge regionale consta di 4 articoli e delinea, in particolare:

- a) le finalità ed i compiti della fondazione (*art. 1*), tra i quali spiccano la realizzazione di un centro internazionale delle arti e dello spettacolo che si articola di un apposito museo e in un organismo per lo svolgimento di attività didattico-formative per registi, scenografi ed operatori cinematografici e teatrali;
- b) le condizioni e gli adempimenti inerenti alla partecipazione della Regione (*art. 2*) alla fondazione.

Inoltre, si prevede (*art. 3*) che la fondazione trasmetta alla Regione, entro il 30 novembre di ciascun anno, il programma delle attività che intende svolgere nell'anno successivo ed, entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

Relativamente al finanziamento della legge, le disposizioni finanziarie (*art. 4*) stabiliscono l'istituzione di due appositi capitoli di spesa con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, di euro 200.000,00 per la partecipazione della Regione alla fondazione e di euro 300.000,00 per il sostegno alle attività realizzate dalla fondazione medesima.

La Presidente
(Renata Polverini)

